



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: **"LA CITTA' DEL SOLE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in breve **"LA CITTA' DEL SOLE - APS"** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Locri (RC), all'indirizzo determinato dall'Organo di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione è costituita e regolamentata conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 c.d. Codice del Terzo Settore.

La qualifica di Ente del Terzo Settore diventerà in automatico operativa con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Associazione fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D.Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea.

Allegato "B"
N.16943 Repertorio
N.11080 Raccolta

	Il trasferimento della sede all'interno del Comune non	
	comporta modifica del presente statuto.	
	Con delibera dell'Organo di Amministrazione potranno essere	
	istituite uffici e sedi operative altrove.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	L'associazione disporrà di un patrimonio minimo iniziale di	
	euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00).	
	ART.2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione	
	artico-culturale, mediante lo svolgimento in favore dei	
	propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi	
	dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, di una o più	
	attività di interesse generale.	
	L'Associazione esercita le attività di interesse generale ai	
	sensi dell'art.5 del Decreto legislativo 117/2017 e in	
	particolare:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche e ricreative di particolare interesse sociale,	
	anche nella forma di attività editoriali, di spettacolo dal	
	vivo e teatrali, cinematografico, e televisivo e video-art;	
	di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato (art. 5, lett. I, d.lgs 117/2017);	
	b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	

	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa (art. 5, lett. L, D.lgs 117/2017);	
	c) educazione, istruzione, formazione professionale e	
	formazione permanente, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n.53, e successive modificazioni,	
	d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla	
	legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;	
	e) attività di educazione, istruzione, formazione	
	professionale e formazione permanente, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le	
	attività artistico - culturali anche con interesse sociale e	
	con finalità educativa, di ricerca scientifica di	
	particolare interesse sociale;	
	f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorto e razionale delle risorse naturali;	
	g) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento	
	da enti del Terzo settore;	
	h) l'organizzazione e gestione di attività turistiche	
	d'interesse sociale, culturale o religioso;	

	i) la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;	
	l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	sul mercato del lavoro di lavoratori e persone di cui	
	all'articolo 2, comma 41 del decreto legislativo recante	
	revisione delle discipline in materia di imprese sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n.106;	
	m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altro attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretto o soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	n) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei	
	migranti;	
	o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;	
	p) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuito di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi o sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	

	popoli, dello non violenza e della difesa non armata.	
	L'associazione si configura come Ente preposto ad una	
	funzione di promozione Artistico-Culturale, Scientifica,	
	Professionale, di Ricerca e Sperimentazione, di promozione,	
	diffusione e divulgazione, che realizza con gli strumenti	
	ritenuti più opportuni, in campo Artistico, Arte	
	terapeutico, Psicopedagogico e Didattico; informativo e	
	formativo, di aggiornamento, di assistenza e consulenza, con	
	riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici	
	del Metodo Integrato Marchio-Patti®.	
	L'Associazione intende operare nel campo della cultura;	
	della socialità; della promozione dell'arte in tutti i suoi	
	linguaggi; della promozione delle Arti e musico Terapia	
	(intese come promozione del benessere); degli scambi	
	culturali nazionali e internazionali; nella promozione della	
	mobilità giovanile; nell'attivazione del servizio civile;	
	nell'animazione culturale e interculturale; nella formazione	
	professionale e formazione permanente; nel sostegno alle	
	persone con disagio, difficoltà o non autosufficienti, nella	
	cooperazione euro-mediterranea, per la crescita della	
	democrazia e di reali esperienze di auto organizzazione	
	della società civile in Calabria ed in ogni realtà del mondo.	
	Opera per la prevenzione e il contrasto alla violenza di	
	genere, il sostegno, la protezione e/o l'assistenza delle	
	donne vittime di violenza.	

	L'associazione persegue i propri obiettivi, indirizzandoli	
	all'attuazione della completa formazione dell'essere umano,	
	secondo i principi di autonomia, libertà e responsabilità	
	individuali che sono condizioni per la realizzazione e	
	l'espressione delle potenzialità umane e per l'affermazione	
	concreta dei diritti dell'infanzia.	
	Si batte contro ogni forma di intolleranza, di razzismo, di	
	ingiustizia, di violenza, di discriminazione, ed opera per	
	l'attuazione e l'ulteriore estensione della Dichiarazione	
	Universale dei Diritti Umani, della Convenzione	
	internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza,	
	della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.	
	Promuove e sostiene azioni di protagonismo attivo delle	
	ragazze e dei ragazzi in particolare di quelli che vivono in	
	contesti multiproblematici, impegnandosi per il contrasto	
	della povertà educativa, per la promozione dell'educazione	
	formale e non formale durante tutto l'arco della vita.	
	L'associazione intende agire per la promozione ed il	
	riconoscimento del ruolo chiave dell'associazionismo e del	
	Terzo settore, e della pratica del volontariato, anche	
	attraverso attività di rete e di collaborazione con	
	ulteriori enti del terzo settore ed organismi anche	
	interazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei	
	propri scopi e valori, anche mediante la promozione	
	dell'aggregazione di cittadini accomunati da un impegno	

	collettivo finalizzato allo sviluppo della società umana e	
	sostiene e promuove forme di autoorganizzazione delle	
	persone in quanto pratica fondamentale di cittadinanza	
	democratica e di risposta ai bisogni delle comunità.	
	In tal senso provvede allo sviluppo di propri strumenti di	
	comunicazione attraverso l'editoria (pubblicazione di libri,	
	bollettini, atti di convegni, di seminari, di workshop,	
	nonché sugli studi, ricerche e sperimentazioni compiute), la	
	pubblicazione e diffusione di documenti e dichiarazioni,	
	utilizzando varie forme di informazione e	
	l'informatizzazione del proprio patrimonio librario e	
	documentale.	
	A tale scopo l'Associazione partecipa al dibattito culturale	
	referito ad ogni forma di promozione artistica, pedagogica,	
	didattico-educativa, promuovendo, a livello locale,	
	provinciale, regionale, nazionale e internazionale,	
	iniziative di studio e di confronto con gli organismi	
	istituzionali e con i rappresentanti delle diverse posizioni	
	scientifiche e culturali.	
	Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi	
	statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il	
	Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che	
	privati che intendano intraprendere iniziative comuni o	
	avvalersi reciprocamente del supporto tecnico e scientifico	
	di ognuno.	

	In particolare ricerca e cura rapporti con il Ministero	
	dell'Istruzione, con il Ministero Affari Esteri e gli enti	
	che rappresentano la Comunità Europea in Italia e in altre	
	nazioni della UE, con il Ministero delle Politiche Sociali,	
	con i Centri di ricerca e formazione, con le Associazioni	
	professionali, con gli Organi di comunicazione, Enti	
	pubblici e privati.	
	Potrà, inoltre, collegarsi ad altri Enti ed Organizzazioni	
	Nazionali e Internazionali riconosciuti ai sensi della	
	normativa vigente che abbiano le stesse finalità e che siano	
	giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle	
	proprie finalità.	
	L'Associazione in particolare si propone di:	
	- creare un istituto plurifunzionale per l'arte	
	contemporanea; le arti terapie finalizzati alla formazione	
	nelle arti e musico terapia, nelle arti visive, coreutiche,	
	musicali e tutto quanto necessario per lo spettacolo dal	
	vivo, e nella produzione film, mediante l'applicazione del	
	Metodo Integrato Marchio-Patti©;	
	- organizzare corsi gratuiti di Arte, Arti multisensoriale e	
	musico terapia, per la promozione del benessere indirizzati	
	a minori e adulti, a soggetti disabili minori e/o adulti,	
	alunni con Disturbi Specifici degli Apprendimenti (DSA) e/o	
	con Bisogni Educativi Speciali (BES). Corsi gratuiti di	
	animazione, di arte visiva e arti terapie nelle scuole per	

	concorrere allo sviluppo delle politiche culturali,	
	educative e scolastiche;	
	- Promuovere, organizzare e coordinare, a livello locale,	
	nazionale e internazionale, attività di informazione e	
	formazione, congressi, convegni, seminari, forum, stages,	
	premi e concorsi, corsi di specializzazione.	
	- istituire e/o gestire direttamente scuole e comunità	
	infantili incentrate sul Metodo Integrato Marchio-Patti© e	
	concorre alla creazione di altre istituzioni scolastiche con	
	forme convenzionate di consulenza e indirizzo;	
	- Attuare corsi di formazione professionale e formazione	
	permanente nei campi specifici del Metodo Integrato	
	Marchio-Patti©, Istituyendo al proprio interno particolari	
	organismi scientifici e tecnici, gruppi di studio, ricerca,	
	sperimentazione e divulgazione.	
	- Attuare progetti nazionali e internazionali riguardante la	
	prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, il	
	sostegno, la protezione e/o l'assistenza delle donne vittime	
	di violenza.	
	Tale scopo sociale viene realizzato avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione provvede al finanziamento della propria	
	organizzazione e delle attività statutarie con:	
	a) i contributi finanziari ottenuti a seguito di progetti	

	approvati e finanziati da enti pubblici e privati nazionali,	
	della UE, altri stati non europei;	
	b) le quote contributive dei soci e le eventuali elargizioni;	
	c) i proventi derivanti da iscritti a nostri concorsi, corsi	
	o laboratori.	
	Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine	
	a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della	
	normativa di riferimento, ogni atto o operazione	
	contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o	
	indiretta degli scopi istituzionali.	
	Può avvalersi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	
	propri associati, solo quando questo sia necessario ai fini	
	dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità;	
	Può avere un numero di lavoratori impiegati nell'attività	
	non superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del	
	numero degli associati.	
	L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali	
	e secondarie rispetto alle attività di interesse generale,	
	ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs.	
	117/2017.	

	La loro individuazione potrà essere operata su proposta del	
	Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.	
	Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario	
	e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai	
	sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.	
	In particolare le attività di carattere generale sopra	
	individuate si realizzano attraverso le seguenti iniziative:	
	- Organizzare riunioni, conferenze e relazioni con persone,	
	scuole ed enti interessati al problema pedagogico,	
	costituire e organizzare gruppi gioco, laboratori didattici	
	e artistici, classi in regime di educazione parentale,	
	formazione per insegnanti, genitori e adulti in genere con	
	seminari, corsi sia annuali che saltuari.	
	- Stipulare convenzioni con Enti locali, Istituzioni,	
	Fondazioni, Associazioni per la gestione di strutture,	
	servizi e quant'altro sia inerente la realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	- Partecipare a Bandi pubblici o iniziative private che	
	finanzino interventi di ogni genere atti a promuovere lo	
	sviluppo della formazione e dell'educazione.	
	- Svolgere attività editoriali;	
	- Organizzare eventi comprensivi di attività occasionali di	
	somministrazione di cibi e bevande, funzionali ad attività	
	istituzionali;	

	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche, organizzazione di tornei sportivi,	
	attività di danza e yoga, attività di educazione fisica	
	nelle scuole o per gruppi sociali, lo sviluppo dello sport	
	come strumento di inclusione per persone svantaggiate e/o in	
	situazioni di difficoltà;	
	- gestione di strutture e servizi di agricoltura sociale,	
	compreso attività di fattoria sociale e di erogazione di	
	terapie ricreative e riabilitative, rivolte all'inclusione	
	lavorativa e sociale di persone svantaggiate e/o in	
	situazione di disagio e/o disabilità;	
	- organizzazione di convegni e corsi di formazione coerenti	
	con gli scopi istituzionali.	
	In particolare per il raggiungimento di tali scopi è	
	consentito di acquistare ed usufruire di beni strumentali e	
	di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere appieno	
	quanto si prefigge.	
	L'associazione potrà compiere altresì tutte le operazioni di	
	natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si	
	renderanno necessarie e/o utili al raggiungimento del suo	
	scopo e potrà altresì contrarre mutui anche ipotecari,	
	prestando le necessarie garanzie.	
	Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione	
	di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel	
	presente statuto. L'associazione potrà tuttavia svolgere	

	attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero	
	accessorie in quanto integrative alle medesime, e comunque,	
	a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività	
	diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e	
	limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro	
	individuazione sarà successivamente operata da parte	
	dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore,	
	anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	L'associazione è apolitica e aconfessionale.	

	ART.3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli	
	enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività dell'associazione con la loro opera, con le loro	
	competenze e conoscenze.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	- la dichiarazione di condividere le finalità che	
	l'Associazione si propone.	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	

	condizioni economiche e distinzioni di qualsiasi natura in	
	relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di	
	amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente essendo	
	espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita	
	associativa dell'associazione e può venire meno solo nei	
	casi previsti dall'art.5.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	L'ammissione in ogni caso si perfeziona con il versamento del	
	contributo.	

	ART.4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e	
	volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento	
	che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al	
	rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi	
	rappresentativi secondo le competenze statutarie.	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui	
	all'art.18;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi;	
	- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle	

	questioni riguardanti l'associazione.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
	dall'organo di amministrazione.	
	ART.5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o	
	esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca	
	danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	
	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La	
	deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione all'Organo di	
	amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita presa	

	d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. In	
	ogni caso, il mancato versamento della quota annuale	
	associativa entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento	
	equivale ad una dichiarazione di voler recedere	
	dell'associazione.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi necessari dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo.	
	Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del	
	d.lgs 117/2017 e s.m.i., deve essere nominato un Organo di	
	controllo, monocratico o collegiale, e un revisore legale dei	
	conti secondo le predette previsioni. Qualora il titolare	
	della carica di Organo di controllo sia un revisore legale	
	iscritto all'apposito registro, esso, ai sensi dell'art. 30,	

	comma 6 del D.lgs 117/2017 svolge anche la carica di	
	revisore legale dei conti.	
	ART.7	
	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto. Per i soci minorenni, il	
	diritto di voto, così come ogni altro diritto, è esercitato	
	dal titolare della potestà genitoriale.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati	
	ulteriori a se stesso e ai soci di cui abbia la potestà	
	genitoriale.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione,	
	presso la sede sociale con almeno otto giorni d'anticipo	
	dalla data stabilita per la riunione, della comunicazione	
	contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e	
	l'ordine del giorno.	
	L'Organo di amministrazione provvede altresì ad inviare la	
	convocazione con comunicazione scritta (mediante mail)	
	all'indirizzo risultante dal libro degli associati, qualora	
	fornito in fase di iscrizione o successivamente su	
	comunicazione/richiesta dello stesso associato, spedita	

	almeno otto giorni prima dalla data stabilita per la	
	riunione.	
	La convocazione potrà prevedere anche il luogo, la data e	
	l'ora di seconda convocazione.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del rendiconto per cassa/bilancio di	
	esercizio, consuntivo e preventivo.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	
	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- approva il rendiconto di cassa/bilancio di esercizio	
	consuntivo e preventivo;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo	
	settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e	
	di tutti gli altri atti ad essa sottoposti;	

	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'associazione ove possibile per legge;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vicepresidente o da un membro del Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle	
	deleghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere.	
	Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito	
	libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in	
	via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia	
	espressamente previsto nella comunicazione scritta di	
	convocazione.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà degli associati, in	
	proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di	

	voti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in	
	prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Qualora non si riuscisse a raggiungere la validità minima di	
	presenti, dalla seconda convocazione, per modificare l'Atto	
	Costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende al	
	50% (cinquanta per cento) e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	ART.8	
	(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)	
	L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in	
	attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di	
	amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto	
	di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	

	associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo	
	organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- deliberare sulle questioni riguardanti le attività sociali	
	e per l'attuazione delle sue finalità;	
	- stabilire ogni anno la quota di partecipazione	
	all'Associazione da parte degli associati e gli oneri per i	
	servizi resi a favore degli associati nonché l'entità delle	
	somme di cui all'art.15;	
	- predisporre il rendiconto di cassa/Bilancio di esercizio e	
	l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità	
	previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio che	
	confluiranno nel bilancio previsionale;	
	- deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli	
	associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	

	proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- stabilire le tipologie di spese e le attività di	
	volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso	
	spese di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 117/2017;	
	- redigere i regolamenti in esecuzione del presente statuto	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.	
	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di	
	componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea	
	per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili senza	
	limiti di mandati.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle	
	cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio seno un	
	Presidente e un Vice-Presidente, un Segretario ed	
	eventualmente un Tesoriere; queste ultime due cariche	
	potranno essere affidate anche alla stessa persona.	
	I membri dall'organo di amministrazione non ricevono alcuna	
	remunerazione per l'espletamento del loro ufficio.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro	
	impedimento di uno o più dei suoi membri, l'organo	
	d'Amministrazione resta in carica purché formato da almeno	
	tre membri.	
	La cooptazione non è ammessa. In caso di dimissioni,	

	decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei	
	suoi componenti l'Assemblea procede alla sostituzione nella	
	prima Assemblea Ordinaria. In caso del venir meno del numero	
	minimo dei Consiglieri, fissato in 3 componenti, dovrà	
	essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta	
	giorni dal verificarsi dell'evento.	
	La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene	
	mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data	
	e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima	
	della data fissata per il suddetto Organo.	
	In caso di particolare urgenza l'Organo amministrativo può	
	essere convocato mediante telegramma o posta elettronica	
	certificata inviato almeno due giorni prima.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte	
	a maggioranza dei presenti.	
	Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero	
	l'espressione del voto in via elettronica, purché sia	
	possibile verificare l'identità dell'amministratore che	
	partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente	
	previsto nella comunicazione scritta di convocazione.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	

	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
	nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	L'organo d'Amministrazione si riunisce una volta l'anno e,	
	comunque, ogni qualvolta il Presidente o 2/3 (due terzi) dei	
	suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni dell'organo	
	d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua	
	assenza dal Vice-Presidente o da un membro dall'organo di	
	amministrazione.	
	L'organo d'Amministrazione delibera a maggioranza dei	
	presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento di tutte le attività dell'Associazione.	
	Il Presidente è nominato dall'organo d'Amministrazione tra i	
	suoi membri, dura in carica quanto l'Organo di	
	amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei	
	presenti, o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente	

	e può essere riconfermato nella sua carica senza limiti di	
	mandato.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di	
	amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla	
	base delle direttive di tali organi, riferendo a	
	quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e in caso	
	d'urgenza può agire anche per quella straordinaria, dandone	
	poi comunicazione all'organo alla prima riunione utile per	
	la ratifica.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART.10	
	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	

	D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	
	esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al	
	comma 1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso	
	l'Organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo	
	esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	ART.11	
	(Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,	
	l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	

	ART.12	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali	
	rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è	
	utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART.13	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art.12 l'associazione ha il	
	divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai	
	propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la	
	realizzazione delle attività istituzionali di cui art.2.	
	ART.14	
	(Risorse economiche)	
	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie	
	al suo funzionamento e allo svolgimento della propria	
	attività, da fonti diverse, quali: quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti	
	testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di	

	raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo	
	settore.	
	ART.15	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio e fino al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	
	depositato presso il Registro unico nazionale del terzo	
	settore.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse di cui	
	all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o	
	in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	ART.16	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate superino le soglie di cui all'art.14, comma 2 del	
	d.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	

	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate superino le soglie di cui all'art.14, comma 1 del	
	D.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve redigere,	
	depositare presso il Registro unico nazionale del terzo	
	settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio	
	sociale.	
	ART.17	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta	
	scritta all'organo di amministrazione, durante l'orario di	

	apertura della segreteria amministrativa concordando con	
	l'organo amministrativo gli orari di accesso alla	
	documentazione.	
	ART.18	
	(Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:	
	sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n.117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	

	ART.19	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento)	
	del numero degli associati.	
	ART.20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio	
	regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri	
	enti del Terzo settore aventi finalità analoghe e,	
	subordinatamente, ad altra associazione culturale non	
	contrastante con gli scopi dell'associazione e comunque a	
	finalità di utilità sociale, nelle more della piena	
	operatività del suddetto Ufficio.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	

ART. 21

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, i-
scritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di
Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del
C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è con-
forme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.